

**Parere di regolarità tecnica:**

- favorevole  
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari amministrativi e contabili  
 Interventi nel Parco  
 Pianificazione territoriale  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Parere di regolarità contabile:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari amministrativi e contabili

**Estratto del processo verbale:**

letto, approvato e sottoscritto

- Presidente: **Andrea Tagliasacchi**

- Direttore: **Riccardo Gaddi**

**Responsabile procedimento amministrativo:**

**Pubblicazione:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
estratto dal processo verbale del  
**Consiglio direttivo**

**Deliberazione**  
**n. 20**  
**del 28 aprile 2025**

**oggetto: Convenzione operativa tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark e la Associazione Sportiva Dilettantistica CFI Garfagnana per progetto di valorizzazione di realtà turistico ambientale nell'area del lago di Gramolazzo (Minucciano) – approvazione**

L'anno duemilaventicinque, addì 28 del mese di aprile, alle ore 17.30, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con possibilità di partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n.19 dell'8 aprile 2025 di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 5 assenti n. 4  
(A = assente; P = presente)

<b>Alessio Berti</b>	<b>P</b>
<b>Christian Daimo</b>	<b>A</b>
<b>Giacomo Faggioni</b>	<b>A</b>
<b>Alessia Gambassi</b>	<b>P</b>
<b>Vanessa Greco</b>	<b>P</b>
<b>Pietro Pallini</b>	<b>P</b>
<b>Andrea Tagliasacchi</b>	<b>P</b>
<b>Alessio Ulivi</b>	<b>A</b>
<b>Marco Zollini</b>	<b>A</b>

**Immediata eseguibilità del provvedimento:**

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

presiede **Andrea Tagliasacchi**

partecipa il Direttore **Riccardo Gaddi**

## Il Consiglio direttivo

**Viste** le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Premesso** che il Parco regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark (di seguito Parco/Geoparco) persegue, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali, con la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema;

**Considerato** inoltre che il Parco/Geoparco ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza attraverso attività culturali e ricreative;

**Tenuto conto** che la CFI Garfagnana ASD è una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, quindi ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

**Considerato** che, nello specifico, la stessa Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse a diverse discipline sportive ed in particolare alla pesca di superficie;

**Tenuto conto** che la CFI Garfagnana ASD ha sottoscritto un protocollo d'intesa che è stato alla base del percorso amministrativo che ha portato all'istituzione sul Lago di Gramolazzo di una zona di protezione della fauna ittica ai sensi dell'art. 11) del Regolamento approvato con DPGR n° 6/r/2018 le cui norme di salvaguardia consentono di coniugare attività di pesca e tutela della risorsa ittica del bacino lacustre, costituita prevalentemente da specie facenti parte della Famiglia dei ciprinidi assicurando una particolare attenzione alla specie Carpa (*Cyprinus carpio*);

**Vista** la nota pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 217 del 15 gennaio 2025 con la quale la Associazione, al fine di porre in essere le attività atte a garantire ulteriori azioni rispetto a quelle messe già in campo e finalizzate a misure di protezione e la attivazione di controlli, propone di eseguire intervento di immissione di carpe facendosi carico delle autorizzazioni necessarie con la Regione e gli altri Enti competenti e di contattare e gestire i rapporti con allevamenti certificati;

**Stabilito**, a seguito di incontri e relazioni tra le parti, di attivare un rapporto di collaborazione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark e la CFI Garfagnana ASD nello specifico degli interventi di immissione di fauna ittica costituita prevalentemente da specie facenti parte della Famiglia dei ciprinidi assicurando una particolare attenzione alla specie Carpa (*Cyprinus carpio*) nella zona di protezione della fauna ittica del lago di Gramolazzo (Minucciano), attraverso un sostegno economico ad una iniziativa a favore della tutela del valore naturalistico del territorio dell'Ente;

**Richiamato** il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” ed in particolare il Titolo VII che disciplina i rapporti del terzo settore con gli enti pubblici;

**Richiamato**, per quanto applicabile, il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015, e succ. mod. ed integr., nonché la successiva deliberazione n. 29 del 19 novembre 2021 che ha approvato nuove direttive per la sua applicazione;

**Visto** in particolare l'art. 6, comma 3 del Regolamento detto che fa salva la facoltà per l'Ente di prendere in esame la concessione di contributi nelle more della pubblicazione dei bandi di concessione o al fuori dei termini fissati dai bandi stessi, previo reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 28 aprile 2025 relativa alla adozione del Budget economico triennale 2025 – 2027;

**Vista** la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente, comprensiva del suo allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale;

**Esaminata** e ritenuta meritevole di approvazione;

**Preso atto** del parere tecnico e contabile favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

***A voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,***

**delibera**

a) di approvare lo schema di Convenzione – di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione – tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark e la CFI GARFAGNANA ASD, associazione sportiva dilettantistica per un progetto di valorizzazione di realtà turistico ambientale nell'area del lago di Gramolazzo (Minucciano), così come meglio descritto in narrativa;

b) di dare mandato al Direttore di determinare un impegno economico sul Bilancio 2025, nella misura stabilita nell'allegato "A", ai sensi dell'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

c) di dare mandato al Direttore del Parco di sottoscrivere la presente convenzione, una volta perfezionata in ogni sua parte.

**delibera**

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

## **CONVENZIONE**

### **tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark e la CFI Garfagnana ASD per progetto di valorizzazione di realtà turistico ambientale nell'area del lago di Gramolazzo (Minucciano),**

In data della firma digitale in calce alla presente Convenzione,

#### **TRA**

L'ing. Riccardo Gaddi nato a .....il ....., in qualità di Direttore dell'Ente Parco Regionale Alpi Apuane (di seguito Ente Parco), c.f. 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont'Alfonso, autorizzato alla stipula a norma dell'art. 16 dell'attuale Statuto di questo Ente Parco Regionale;

#### **E**

....., nato a ..... il ..... il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della CFI Garfagnana, Associazione sportiva dilettantistica (di seguito CFI Garfagnana ASD) con sede in S Via Canaletto n. 8, località Gorfigliano, Minucciano (Lucca), c.f. MRTGNN75S14C236B;

#### **Premesso che:**

- il Parco regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark (di seguito Parco/Geoparco) persegue, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali, con la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema;
- il Parco/Geoparco ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza attraverso attività culturali e ricreative;
- la CFI Garfagnana ASD è una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, quindi ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

#### **Premesso altresì che:**

- tra gli obiettivi della stessa Associazione rientrano lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse a diverse discipline sportive ed in particolare alla pesca di superficie;
- la CFI Garfagnana ASD ha sottoscritto un protocollo d'intesa che è stato alla base del percorso amministrativo che ha portato all'istituzione sul Lago di Gramolazzo di una zona di protezione della fauna ittica ai sensi dell'art. 11) del Regolamento approvato con DPGR n° 6/r/2018 le cui norme di salvaguardia consentono di coniugare attività di pesca e tutela della risorsa ittica del bacino lacustre, costituita prevalentemente da specie facenti parte della Famiglia dei ciprinidi assicurando una particolare attenzione alla specie Carpa (*Cyprinus carpio*);
- la stessa Associazione, al fine di porre in essere le attività atte a garantire ulteriori azioni rispetto a quelle messe già in campo e finalizzate a misure di protezione e la attivazione di controlli, propone di eseguire intervento di immissione di carpe facendosi carico delle autorizzazioni necessarie con la Regione e gli altri Enti competenti e di contattare e gestire i rapporti con allevamenti certificati;

- il Parco/Geoparco riconosce il valore delle azioni sopra descritte finalizzate, fra le altre cose, anche alla conoscenza delle tematiche relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico dell'area protetta;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 20 del 28 aprile 2025, dando mandato al Direttore per la stipula della stessa;

**Tutto ciò premesso,  
i soggetti sottoscrittori del presente atto convengono quanto segue:**

#### **Art. 1 – Finalità**

1. La presente convenzione ha come fine il supporto ed il sostegno alla CFI Garfagnana ASD per le attività relative allo sviluppo e alla diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse a diverse discipline sportive ed in particolare alla pesca di superficie
2. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Impegni comuni**

1. Il Parco/Geoparco e la CFI Garfagnana ASD s'impegnano, in modo congiunto o distinto, a supportare e sostenere le attività relative allo sviluppo e alla diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pesca di superficie presso la zona di protezione della fauna ittica istituita ai sensi dell'art. 11 del regolamento approvato con DPGR n 6/r/2018 secondo le finalità della presente convenzione, potendo coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo spirito e la lettera.

#### **Art. 3 – Impegni dell'Ente Parco**

1. L'Ente Parco s'impegna a riconoscere alla CFI Garfagnana ASD un rimborso spese nella misura massima di € 2.000,00 (duemila/00), a sostegno dell'organizzazione attività relative allo sviluppo e alla diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pesca di superficie, a condizione che siano onorati gli impegni di cui al successivo articolo 4, da corrispondere a consuntivo dietro relazione delle attività svolte;

#### **Art. 4 – Impegni della CFI Garfagnana ASD**

1. La Associazione si impegna a promuovere l'immagine del Parco/Geoparco durante l'organizzazione degli eventi che si andranno a realizzare, con la distribuzione di materiale informativo e divulgativo dell'area protetta a favore di tutti i partecipanti alle varie manifestazioni.
2. La Associazione si fa inoltre carico di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie a tutti Enti competenti e di contattare e gestire i rapporti con allevamenti certificati.

#### **Art.5 – Rendicontazione**

1. Ai fini della erogazione del rimborso spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione comprendente:
  - a) relazione finale ed illustrativa delle attività svolte, con corredo fotografico documentativo;
  - b) rendiconto economico dell'intervento comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;
  - c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del rimborso spese in caso di fattura o di ricevuta fiscale;
  - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione di dipendenti e/o soci – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle attività da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso;
  - e) la scansione in formato \*.pdf del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica responsabile della rendicontazione.

Si ribadisce che è indispensabile consegnare agli atti della rendicontazione, la copia dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento, ovverosia documenti fiscali quietanzati (mandati, bonifici e

ricevute di pagamento) o documenti contabili di valore probatorio equivalente (scontrini), non essendo sufficienti le sole fatture o ricevute fiscali emesse a carico del fruitore del rimborso spese. Il rimborso massimo ammissibile risulterà quale differenza tra i costi sostenuti e documentati e gli eventuali ricavi ottenuti dalla iniziativa.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il rimborso spese è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo del Direttore. Nella eventualità tale differenza risulti superiore al rimborso spese annuale previsto dalla presente convenzione, la liquidazione sarà comunque effettuata per il valore previsto in convenzione non essendo possibili maggiori oneri.

Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del rimborso spese è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del rimborso spese.

#### **Art. 6 – Spese ammissibili e rimborsi**

1. Per le azioni svolte dalla Associazione in forza della presente convenzione, il Parco/Geoparco riconosce alla stessa Fondazione il rimborso in quota parte per le spese sostenute per l'attuazione di tutte le attività indicate al precedente articolo 4.

In particolare, l'importo assegnato è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 co. 2 del d.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 17 comma 3 del d.lgs. 117/2017 e delle eventuali spese autocertificate ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

Nel caso di utilizzo di volontari, si applicherà il comma 4 del medesimo articolo 17 del d.lgs. 117/2017 rinviando per quanto non espressamente previsto alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese per acquisto di materiali per la manutenzione delle attrezzature oggetto di concessione;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa degli associati;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti ulteriori spese:

- spese per il personale, regolarmente documentate, compreso guide ambientali e operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex Legge 104/92 con gravità (art.3, comma 3), nella misura massima pari al 30% del rimborso assegnato;
- spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purché debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento.

Ai fini della rendicontazione si fa presente che:

- verrà considerata la voce "retribuzione netta" delle buste paga del personale impegnato nelle attività;
- verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- nel caso in cui la documentazione presentata si riferisse allo svolgimento anche di altre attività, il legale rappresentante dovrà dichiarare la quota parte imputabile alle attività oggetto di rimborso.

Le spese suddette devono essere attestate da documentazione fiscale o analoga/equipollente e/o da certificazioni laddove non presente per legge fatturazione/ricevuta di valore fiscale.

L'Ente Parco partecipa in quota parte al rimborso delle spese annuali sostenute dalla Associazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 2.000,00 (euro duemila/00).

Il rimborso, pari alla cifra massima sopra indicata, viene riconosciuto a seguito di espressa richiesta al Parco/Geoparco da parte della Fondazione, che documenti le spese sostenute, come sopra indicato.

#### **Art. 7 - Revoca e riduzione del rimborso spese**

1. Il rimborso è revocato o non dovuto nei seguenti casi:

- a) per mancato svolgimento o esecuzione parziale della stessa nella misura inferiore al 40% della spesa preventivata per la sua realizzazione;
- b) per mancato rispetto degli obblighi assunti con la proposta ammessa a convenzione;
- c) per mancata pubblicizzazione dell'Ente Parco così come specificato al punto 4;

2. Il rimborso spese viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese per lo svolgimento dell'iniziativa/attività risultino inferiori rispetto all'importo definito in sede di presentazione della domanda, purché la parte realizzata sia uguale o superiore al 60% dei costi preventivati per la sua realizzazione.

#### **Art. 8 – Trattamento Dati Personali**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

#### **Art. 9 – Controversie**

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

#### **Art. 10 – Richiamo alle leggi vigenti**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti.

#### **Art. 11 – Durata**

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore del Parco**

**Il Presidente della CFI Garfagnana ASD**

**Ing. Riccardo Gaddi**

.....